



Pag. 2012/43  
Dott. Ambrogio Romano  
NOTAIO

Repertorio n.45925 Raccolta n.19723  
DECISIONI DELL'ORGANO ASSEMBLEARE E DETERMINAZIONI DELL'ORGANO  
DI GESTIONE DELLA SOCIETA' "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO  
S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L."  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di aprile, in Benevento, nel mio studio, alle ore diciotto e minuti primi cinquanta (18,50),

25 aprile 2016

innanzi a me dott. Ambrogio Romano, Notaio residente in Benevento, con studio ivi, alla piazza Guerrazzi n.4, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, in assenza di testimoni, non avendone l'infrascritto comparente nè io Notaio richiesto la presenza,

E' COMPARSO

CARDONE NICOLINO, nato a Benevento il 31 maggio 1978 e residente in Pietrelcina (BN), alla contrada Valli snc, Codice Fiscale CRD NLN 78E31 A783 Y,


il quale interviene nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.", con sede legale in Benevento ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Angelo Mazzoni n.19, ove il comparente domicilia per la carica, capitale sociale, interamente versato, Euro 933.087,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.123442 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01474940622.

Dell'identità personale e della qualifica del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Lo stesso, agendo nella suindicata qualità rivestita, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della detta società per discutere e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti nel prosieguo analiticamente individuati; egli invita, conseguentemente, me Notaio, ai sensi degli artt.2436 e 2480 cod.civ., a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto della circostanza che, ai sensi di legge e dei patti sociali, assume la presidenza, per designazione unanime degli aventi diritto, il medesimo signor Cardone Nicolino, il quale, effettuate previamente le rituali verifiche all'uopo necessarie, constata e mi dichiara:

a) che è qui presente l'attuale unico componente la compagine societaria, detentore, in quanto tale, dell'intero capitale della società e pienamente legittimato, ai sensi di legge e dei patti sociali, ad intervenire alla presente assemblea e ad esprimere validamente il proprio voto nella medesima e, pre-



LA PRESENTE COPIA  
E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
CONSTA DI FOGLI M.M.X.  
FACCIATE ...  
SI RILASCI PER USO CONSENTITO  
DALLA LEGGE in corso di registrazione  
perché nei termini.

BENEVENTO ADDI 26 APR 2016



cisamente, la "PROVINCIA DI BENEVENTO", avente sede legale in Benevento, alla piazza Castello snc, e Codice Fiscale 92002770623;

b) che il socio predetto è, in particolare, comparso nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Ricci Claudio, nato a San Giorgio del Sannio (BN) l'8 giugno 1958 e residente in San Giorgio del Sannio (BN), al viale Spinelli n.21, Codice Fiscale RCC CLD 58H08 H894 V, il quale domicilia, in ragione della detta carica, presso la suindicata sede legale dell'Ente rappresentato ed è legittimato all'odierna operazione giuridica in forza dei poteri derivantigli dalla normativa vigente a disciplina del funzionamento degli enti locali;

c) che è qui, altresì, presente l'organo amministrativo della società costituita, nella persona di esso stesso dichiarante signor Cardone Nicolino, innanzi generalizzato, amministratore unico attualmente in carica;

d) che è qui, infine, presente, il sindaco unico della società di specie e, in particolare, il signor Perone Ernesto, nato a Montesarchio (BN) il 12 settembre 1955, con domicilio, anche fiscale, in Montesarchio (BN), alla via Benevento n.63, Codice Fiscale PRN RST 55P12 F636 X, iscritto, come comprovato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n.31 bis del 21 aprile 1995, al n.44739 dell'Albo dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) che, sulla scorta delle circostanze di cui innanzi, la presente assemblea risulta essere validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art.2479 bis, ultimo comma, cod.civ., ed atta, come tale, a discutere e deliberare su qualsiasi argomento di interesse della società che l'unico socio avente diritto appaia intenzionato a trattare.

#### DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Quanto sopra constatato, il presidente prende la parola e provvede, senza indugio, ad evidenziare al socio avente diritto la delicata situazione di crisi in cui versa, allo stato, la società "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.", la quale, pur rappresentando una realtà di assoluta eccellenza nello specifico proprio segmento di competenza, risulta, in presenza delle note avversità congiunturali e dei conseguenti risultati non favorevoli delle proprie attività, afflitta da un grave squilibrio finanziario, imputabile, per lo più, a conclamate difficoltà operative ed idoneo a comprometterne l'armonia di bilancio.

L'enunciata situazione di crisi viene, peraltro, a palesarsi sebbene sia in itinere lo svolgimento, ad opera della società di specie, dell'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in regime di "prorogatio" (in ragione, dapprima, del D.L. n.192/2014, convertito nella Legge n.11/2015 e, successivamente, in virtù della legge di stabilità regionale del



2016, che ha ulteriormente autorizzato l'organismo societario al vaglio all'esercizio prorogato, per tutta la fase transitoria di riordino, del ciclo dei rifiuti, sino alle more degli affidamenti che saranno disposti dagli enti di governo degli ambiti ottimali).

Lo stesso presidente, esprimendo un'opinione fondata su di un'approfondita valutazione degli interessi in gioco, rileva, nello specifico, che l'attuale situazione di crisi risulta imputabile:


- in parte, sotto il profilo strettamente economico-aziendale, al sovradimensionamento dell'impianto S.T.I.R. di Casalduni (BN) rispetto alla quantità consuntiva e prospettica dei rifiuti in esso conferiti ed agli elevati oneri inerenti allo smaltimento di una delle "frazioni" ottenute dalla lavorazione delle R.S.U. - attività che è esitata esclusivamente presso gli impianti di recupero con una maggiorazione di costi pari al 50%, non essendo possibile il conferimento né in discariche provinciali (per l'assenza di impianti funzionanti), né in discariche fuori regione (per la mancanza di preventivi accordi regionali); nonché

- per la residua parte, alla morosità degli enti comunali debitori tenuti allo sversamento dei rifiuti di cui innanzi per il tramite della società deliberante, oltre che ad una conseguenza strutturale della previsione, a cura della Provincia di Benevento, della tariffa definitiva di conferimento atta a realizzare la copertura dei costi.

Il relatore si professa persuaso della forte opportunità (e, anzi, della necessità) di procedere ad una sollecita ristrutturazione della debitoria incombente sull'organismo societario costituito, da gestirsi fruendo della protezione degli istituti preventivi disciplinati dalla legge fallimentare, atta ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori e, al contempo, a scongiurare l'interruzione del servizio pubblico svolto dall'organismo societario medesimo, almeno fino a quando la cessazione dell'attività svolta da quest'ultimo non venga sancita dalla legge, secondo modalità e tempistiche che la Regione vorrà definire attraverso la decretazione attuativa della richiamata legislazione che ha riformato la funzione dei rifiuti.

Le considerazioni predette, già, peraltro, verbalmente formulate dall'organo di gestione della società costituita alla proprietà di quest'ultima, risultano analiticamente enunciate e motivate in una relazione esplicativa, predisposta, propeudicamente all'odierno appuntamento istituzionale, dall'organo di gestione medesimo, il testo integrale della quale viene allegato, su supporto cartaceo, nella sua interezza, sotto la lettera "A", al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Delineatosi, ad opera del presidente, lo scenario di cui innanzi, il presidente stesso suggerisce, nello specifico, al





socio avente diritto l'adozione delle seguenti deliberazioni:  
a) la presentazione della domanda di ammissione della società "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.", ai benefici del concordato preventivo di cui agli artt.160 e ss. della Legge Fallimentare, da formalizzarsi mediante la produzione, all'Autorità giurisdizionale in merito competente, della relativa istanza (e delle appendici documentali che ne costituiranno giuridico corredo);

b) la richiesta all'Autorità giurisdizionale di cui innanzi dell'assegnazione di un termine per la produzione della documentazione prescritta dall'art.161 della già citata Legge Fallimentare, unitamente alla richiesta prudenziale di poter fruire del termine di centoventi giorni in conformità al disposto dell'articolo sopra citato, con riserva in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, di depositare domanda ai sensi dell'art.182 bis, comma 1, della Legge Fallimentare;

c) la delega all'organo di gestione dell'organismo societario al vaglio all'espletamento di tutte le attività procedurali succedanee e funzionali all'attuazione delle statuizioni di cui ai precedenti punti a) e b).


In accoglimento delle sollecitazioni rivoltegli dal relatore, il socio unico "PROVINCIA DI BENEVENTO", nell'esercizio delle prerogative le quali gli competono in quanto detentore dell'intero capitale della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.", dopo approfondita riflessione,

#### PROVVEDE

1) a statuire la presentazione di una domanda di ammissione della predetta società partecipata alla procedura di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti degli artt.160 e ss. della Legge Fallimentare, sussistendone, ad opinione dell'assemblea deliberante, tutte le condizioni di legge, da formalizzarsi mediante la produzione, in favore dell'Autorità giurisdizionale in merito competente, della relativa istanza e delle appendici documentali della medesima;

2) a deliberare la rituale richiesta, all'Autorità giurisdizionale di cui innanzi, dell'assegnazione di un termine per la produzione della documentazione prescritta dall'art.161, comma sesto, della già citata Legge Fallimentare, unitamente alla richiesta prudenziale di poter fruire del termine di centoventi giorni in conformità al disposto dell'articolo sopra citato, con riserva in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, di depositare domanda ai sensi dell'art.182 bis, comma primo, della Legge Fallimentare;

3) a delegare all'organo di gestione della società al vaglio l'espletamento di tutte le attività giuridiche e materiali, di segno sostanziale e procedurale succedanee e funzionali all'attuazione di quanto sopra decisi.



4

Nell'adottare le decisioni innanzi enunciate, il Presidente dell'Ente territoriale deliberante dott. Ricci Claudio evidenzia che le medesime conseguono inevitabilmente ad un approfondito e tormentato processo di riflessione e discendono, nello specifico, dalla constatazione della circostanza che la mancata sollecita predisposizione di un meccanismo giuridico di protezione della struttura aziendale, fondato, peraltro, su una progettualità plausibile e fattiva, rispettosa delle istanze del ceto creditorio ed al contempo attenta alla salvaguardia della forza lavoro impiegata nella società, determinerebbe il configurarsi di conseguenze irreparabili per la sopravvivenza di quest'ultima e rischierebbe di tradursi in responsabilità gestorie gravi e difficilmente accettabili.


La soluzione deliberatasi, invero, viene eloquentemente chiaritosi dal decisore, si lascia apprezzare per la propria versatilità operativa e per la propria potenziale reversibilità e concreta, pertanto, un approdo gestionale a suo dire ineludibile, ancorchè di non poco impegno, idoneo, peraltro, a salvaguardare l'integrità economica della società costituita in una contigenza di scarsa nitidezza fattuale e giuridico-regolamentare, nell'attesa di un intervento normativo chiarificatore, i cui itinerari procedurali di approvazione si palesano (come, a dire dell'interventore, garantitogli da attendibili fonti istituzionali), avviati e prossimi alla conclusione.

Quanto sopra verificatosi, il signor Cardone Nicolino, operando nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.", constatata la necessità di fornire sollecita attuazione alle decisioni adottate dall'organo assembleare, reputando che, nello scenario di emergenza venutosi a configurare, la proposta operativa pianificatasi rappresenti la sola soluzione istituzionale percorribile,

decide e stabilisce

di fare propria la volontà già in merito espressa dall'assemblea, statuendo, nello specifico, di presentare, presso il competente Tribunale di Benevento, domanda di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art.160 e ss. della Legge Fallimentare, preceduta dal ricorso ex art.161, comma sesto, della Legge Fallimentare, con riserva di depositare - ad esito dei termine per l'integrazione del ricorso che il Tribunale vorrà concedere -, una proposta di concordato preventivo e del relativo piano, ovvero in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, di depositare domanda ai sensi dell'art.182 bis, comma 1, della Legge Fallimentare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza, essendo le ore venti e minuti primi quindici (20,15).





Le spese del presente atto e consequenziali cedono, come per legge, a carico della società.  
Gli aventi diritto dispensano me Notaio dalla lettura della documentazione allegata al presente verbale, dichiarando di averne integrale ed esauriente conoscenza.  
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, unitamente all'allegato sub "A", essendo le ore venti e minuti primi quaranta (20,40).  
Scritto con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, consta di fogli tre, facciate dieci e quanto dell'undicesima fin qui. F.to: NICOLINO CARDONE N.Q..  
AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO

